



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 26538 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 19 MAG. 2015

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – **Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, sito nella zona industriale di Brindisi.**

Proponente: A2A Ambiente spa.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i.

A2A Ambiente SpA
Via Lamarmora 230, Brescia
a2a.ambiente@pec.a2a.eu

Consorzio ASI Brindisi
uffprotocollo.asibr@legalmail.it

Comune di Brindisi
ufficioprocollo@pec.comune.brindisi.it

ARPA Puglia DAP Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

Autorità Portuale di Brindisi
segreteria@pec.porto.brindisi.it

Capitaneria di Porto di Brindisi
cp-brindisi@pec.mit.gov.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi
com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza archeologia della Puglia
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto
mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Servizio Rischio Industriale
Ufficio Inquinamento e grandi impianti
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Area Politiche per la mobilità e qualità urbana
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

E, p.c.

Edipower spa
sviluppo.eccellenza.operativa@postacert.edipower.it
edipower@postacert.edipower.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
aia@pec.minambiente.it

Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
Divisione VII Bonifiche e Risanamento
dgtri@pec.minambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Energia
ene.eneree.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Con nota prot. 18831 del 26/03/2014 l'ing. Paolo Rossetti, in qualità di Presidente della società A2A Ambiente spa, con sede legale in Via Lamarmora 230, Brescia, ha presentato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 11/2001 e s.m.i. l'istanza volta all'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nella zona industriale di Brindisi, all'interno dello stabilimento Edipower. La società ha provveduto a pubblicare l'avviso di deposito del progetto, secondo quanto disposto dall'art. 24 del decreto richiamato, in data 31/03/2014 sulla *Gazzetta del Mezzogiorno* e sul *Sole 24 ore*, oltre che sul BURP n.46 del 03/04/2014. Contestualmente gli elaborati relativi al progetto sono stati pubblicati sito web della Provincia di Brindisi.

Con nota prot. 25907 del 24/04/2014 l'Ufficio scrivente ha avviato il procedimento e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi della L.R. n. 4 del 12.2.2014, di modifica della L.R. n. 11 del 12.4.2001, e dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Nella prima seduta della Conferenza di Servizi del 14/05/2014 sono stati acquisiti i pareri di alcuni degli Enti convocati, come da verbale inviato con nota prot. 32230 del 27/05/2014, e sono stati assegnati al proponente 30 giorni per presentare l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'intervenuto D.Lgs. 46/2014, per controdedurre ai pareri acquisiti e per fornire le integrazioni richieste, tra le quali il piano di approvvigionamento dei rifiuti e l'analisi costi benefici supportata dall'esame della sostenibilità economica dell'intervento.

Il proponente ha presentato, con nota prot. 36075 del 12/06/2014, l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni già pervenute; tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito della Provincia in data 17/06/2014, ai sensi del comma 2 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota prot. 39133 del 27/06/2014 l'Ufficio procedente ha sollecitato gli uffici regionali Rischio Industriale e Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ad esprimersi in merito, rispettivamente, alla competenza al rilascio dell'AIA, alla luce della L.R. 3/2014 e della Del. G.R. 557 del 02/04/2014, e alla coerenza del progetto in questione con quanto previsto dalla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Con successiva nota prot. 39989 del 01/07/2014 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il 16/07/2014, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri degli Enti, come da verbale prot. 45562 del 28/07/2014, e sono emerse numerose criticità relativamente al progetto in questione; pertanto sono stati assegnati al proponente 60 giorni per controdedurre e integrare la documentazione presentata. Il verbale è stato inoltre trasmesso alla società Edipower perché fornisse alcuni chiarimenti, oltre che agli uffici del MATTM e del Ministero per lo Sviluppo Economico per le valutazioni di competenza.

Sono state quindi acquisite la richiesta del Gestore di chiarimenti circa le integrazioni richieste da parte di ARPA Puglia, inviata con pec del 16/09/2014, il parere della ASL acquisito al prot. 54498 del 17/09/2014, la Comunicazione di Edipower spa (prot. 2773 del 22/09/2014 - pec del 23/09/2014) inviata al MATTM di "aggiornamento" dell'AIA.

Il Gestore con pec del 23/09/2014 (prot. 57083 del 30/09/2014) ha integrato la documentazione, e con successiva pec del 13/10/2014 ha riscontrato il parere dell'ASL.

Sono state inoltre acquisite la nota di ARPA Puglia (prot. 52567 del 30/09/2014) in cui si chiede di trasmettere la documentazione alla Commissione per la Valutazione del Danno Sanitario, cui l'Ufficio precedente ha dato riscontro con nota prot. 61193 del 17/10/2014, e la nota prot. 8647 del 08/10/2014 dei Vigili del Fuoco con cui si chiede di riformulare la richiesta di parere nei termini del DPR 151/11 e DM 07/08/2012.

Con nota prot. 63476 del 29/10/2014 l'Ufficio precedente ha richiesto al proponente di adempiere a quanto previsto dall'art. 9 comma 2) della L.R. 17/2007 circa le spese istruttorie relative al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, cui il gestore ha dato riscontro con nota 2014-AMB-002527-P del 30/10/2014 e successiva pec del 12/11/2014.

L'Ufficio scrivente ha quindi convocato con nota prot. 72242 del 05/12/2014 la terza seduta della Conferenza di servizi per il 19/12/2014, nel corso della quale è stata acquisita la nota prot. 40381 del 09/12/2014 del MATTM, in cui si conferma che l'impianto in esame non è da considerarsi tecnicamente connesso al vicino impianto Edipower, e i pareri negativi del Comune di Brindisi, dell'ARPA Puglia, del Consorzio ASI e le risultanze istruttorie dell'Ufficio precedente, oltre alla richiesta di integrazioni della ASL e alla dichiarazione dei Vigili del Fuoco di non potersi esprimere in assenza delle determinazioni definitive del CTR – Puglia. Su richiesta del proponente la conferenza di Servizi ha concesso una ulteriore sospensione di 60 giorni dei termini del procedimento per consentire di controdedurre ai pareri e alle osservazioni pervenute, come riportato nel verbale trasmesso con nota prot. 75658 del 23/12/2014.

La società ha riscontrato con pec del 22/12/2014 alle richieste formulate dalla Asl e trasmesso, con pec del 30/01/2015, la documentazione di riscontro alle osservazioni emerse in Conferenza di Servizi. Sono inoltre state acquisite la relazione di Edipower spa (prot. EPW/AMS/361/2015/AF - pec del 30/01/2015) inviata al MATTM sulle interferenze tra il progetto di bonifica Edipower e il progetto A2A Ambiente, la nota prot. 1914/STA del 16/02/2015 del MATTM, la nota prot. 1743 del 26/02/2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi e la nota prot. 14834 del 19/02/2015 della ASL Brindisi.

L'ufficio precedente ha quindi, con nota prot. 14694 del 18/03/2015, convocato la conferenza di servizi decisoria per il 14/04/2015, nel corso della quale è stato preso atto della volontà del proponente di addivenire alla conclusione del procedimento sulla base di tutta la documentazione progettuale presentata, sono state riepilogate e acquisite le determinazioni conclusive degli Enti partecipanti e si è stabilito di chiudere i lavori della Conferenza di Servizi trasmettendo, ai sensi dell'art. 14ter comma 6bis della L. 241/90 e s.m.i., all'ufficio precedente, ovvero al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, le risultanze della conferenza al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni prevalenti espresse in Conferenza.

Al termine dei lavori della Conferenza di Servizi la posizione espressa da ciascun Ente è sinteticamente riportata di seguito:

- il Consorzio ASI, secondo quanto riportato con note prot. 1945 del 13/05/2014, prot. 2958 del 15/07/2014, prot. 5168 del 19/12/2014 e prot. 1458 del 14/04/2015, ritiene il progetto non

- compatibile per la sua ubicazione con le previsioni di sviluppo dell'area per attività di logistica, portuale e retroportuale;
- il Comune di Brindisi ha espresso parere non favorevole con Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 18/12/2014, confermato con nota prot. 27792 del 14/04/2015;
 - l'Arpa Puglia - DAP di Brindisi ha espresso, con nota prot. 20974 del 13/04/2015, valutazione negativa in merito all'istruttoria VIA;
 - l'A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione ha espresso parere favorevole con prescrizioni, facendo salvo l'ambito applicativo della L.R. 21/12 e le Linee Guida emanate con R.R. 24/12 inerente la Valutazione del Danno Sanitario;
 - l'Autorità di Bacino della Puglia, alla luce delle modifiche apportate dal Gestore al perimetro d'impianto, ha dichiarato con nota prot. 9445 del 23/07/2014 la non necessità di acquisire il parere PAI;
 - l'Autorità Portuale, con nota prot. 3388 del 14/04/2015, ha comunicato di non rilevare aspetti di propria competenza;
 - la Capitaneria di Porto di Brindisi, nella prima seduta della Conferenza di Servizi, ha dichiarato di non avere competenze in merito al progetto in esame;
 - il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Brindisi ha rilasciato con nota prot. 1743 del 26/02/2015 il parere di conformità alle norme di prevenzione incendi;
 - la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia non ha espresso alcun parere;
 - la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia ha dichiarato con nota prot. 5889 del 13/05/2014 e confermato con nota prot. 3830 del 08/04/2015 di non ravvedere motivi ostativi alla realizzazione delle opere, richiamando altresì al rispetto degli artt. 90 e 175 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
 - la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha comunicato, con nota prot. 10565 del 14/07/2014, di essersi espressa in via endoprocedimentale con parere inviato alla direzione regionale, cui spetta l'espressione del parere definitivo, che comunque non risulta acquisito;
 - la Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica non ha espresso alcun parere;
 - la Regione Puglia – Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti non ha espresso alcun parere;
 - il MATTM con nota prot. 1949/STA del 16/02/2015 ha espresso le proprie valutazioni in merito alla compatibilità degli interventi da realizzare con gli obblighi in materia di bonifica.

L'Ufficio precedente, in relazione alla proposta progettuale esaminata, come già motivato nella relazione istruttoria allegata al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 14/04/2015, ha rilevato le seguenti criticità:

1) Mancata coerenza con gli strumenti di pianificazione

Il progetto in esame non risulta coerente con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) approvato con Del.C.R. n. 204 del 8 ottobre 2013 con riferimento ai criteri localizzativi, cui il proponente non fa riferimento nella documentazione. Il mancato recepimento nella pianificazione provinciale di tali criteri, inoltre, non implica la loro inapplicabilità, come sostenuto dal proponente: secondo il piano, infatti, le Province *possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri regionali.*

In particolare non sono rispettati i seguenti criteri:

- Tutela dei beni ambientali e culturali - fascia di 300 m dalla linea di battaglia: escludente;
- Aree soggette a bonifica – Siti attualmente inquinati: escludente;
- Aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale: penalizzante.

Inoltre il progetto non è coerente con gli scenari previsti dal PRGRU, né si ritiene accoglibile l'interpretazione del proponente secondo cui le previsioni del Piano non sarebbero applicabili all'impianto in esame, in quanto lo stesso produrrebbe un CSS definito materia e non rifiuto.

Nel rapporto Ambientale del PRGRU, infatti, laddove si fa riferimento al principio gerarchico della gestione dei rifiuti, nonché all'orientamento del Governo Regionale rimarcato anche nella delibera di

Giunta n. 959/2013 di adozione del PRGRU, si chiarisce che *tale soluzione punta alla eliminazione del CSS trattato dal circuito della combustione, nobilitando tutte le varie componenti presenti con un recupero che può raggiungere percentuali dell'ordine del 90%*.

Pertanto, la produzione di **CSS combustibile** prevista in progetto non risponde alla previsione della pianificazione regionale di eliminare il CSS dal **circuito della combustione**.

Infine si ribadisce che relativamente alla raffinazione del CSS primario il PRGRU stima un'autosufficienza regionale (al 65% di raccolta differenziata) e una leggera insufficienza con raccolta differenziata al 40%. Tuttavia tale criticità non riguarda la Provincia di Brindisi, in cui la potenzialità già presente è sufficiente a trattare il CSS primario derivante dalla lavorazione di tutti i rifiuti indifferenziati prodotti dalla Provincia (pag. 36273 e 36300 del BURP 147/2013). Inoltre la previsione del Piano citata dal proponente secondo cui sarebbe conveniente che gli impianti di raffinazione del CSS riuscissero a produrre un CSS-combustibile piuttosto che un CSS-rifiuto non equivale alla previsione di nuovi impianti, ma alla riqualificazione di quelli esistenti.

L'impianto in esame, invece, è qualificabile come nuovo impianto, non previsto dalla pianificazione di settore.

Il progetto non risulta coerente con la pianificazione urbanistica, in quanto pur essendo ubicato in zona D3 – produttiva industriale A.S.I. secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Brindisi, i titolari della competenza in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia nell'area, ovvero il Comune di Brindisi e il Consorzio ASI, hanno motivato la non coerenza dell'intervento in progetto con le previsioni di sviluppo dell'area per attività di logistica, portuale e retroportuale, e con il Piano Regolatore Territoriale dell'ASI di Brindisi.

In presenza di parere negativo sia del Comune di Brindisi che del Consorzio ASI, in capo ai quali permangono le competenze in questione, l'ufficio precedente ritiene di non dover applicare le previsioni di cui all'art. 208 comma 6 secondo cui l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'impianto è inoltre ubicato nella fascia di 300 m dalla linea di costa, area tutelata per legge dall'art. 142 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" per il quale non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Il proponente ha presentato istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al Comune di Brindisi, contestualmente all'istanza di VIA. In sede di Conferenza di Servizi decisoria l'Ufficio precedente ha appreso che la Commissione comunale Locale del Paesaggio, con propria nota prot. 41168 del 29/05/2014, aveva comunicato al proponente che la competenza del procedimento esula da quelle delegate dalla Regione.

Con nota prot. 21963 del 23/04/2015 di trasmissione del verbale della Conferenza di servizi decisoria l'Ufficio precedente ha richiesto al competente Ufficio Regionale di esprimere le proprie valutazioni, che allo stato non risultano pervenute. Resta quindi la circostanza per cui non è stata acquisita né l'autorizzazione paesaggistica né il parere della Soprintendenza per i beni paesaggistici o del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia.

L'Ufficio precedente non ritiene pertanto, in assenza dei predetti pareri, di dover sostituire l'Autorizzazione Paesaggistica con il provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2001, come modificata dalla L.R. 4/2014.

Con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015 la Regione Puglia ha inoltre definitivamente approvato il Piano Paesaggistico Territoriale, secondo il quale l'area in esame rientra nei territori costieri (Beni paesaggistici appartenenti alle componenti idrologiche), per i quali ai sensi dell'art. 38 comma 2 e comma 6 delle NTA del PPTR ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice. Inoltre, all'art. 45 *Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"* comma 2 si specifica che *non*

sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano ... omissis... a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3. Il comma 3, in particolare, elenca gli interventi ammissibili, fra i quali non è previsto l'insediamento di nuovi impianti, ma solo realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

Pertanto il progetto in esame non è coerente con il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia.

2) Scenario di progetto relativo all'utilizzo del CSS presso la Centrale Edipower non attendibile

La valutazione degli impatti ambientali del progetto ha quale punto di forza, rispetto al quale vengono determinati tutti i possibili impatti positivi, la previsione di utilizzare il CSS prodotto presso la contigua centrale Edipower (minimizzazione dei trasporti, utilizzo delle medesime reti tecnologiche, ecc...). Si fa presente che allo stato attuale la Centrale Edipower è in possesso di un'AIA vigente (Decreto DVA_DEC-2012-0000434 del 07/08/2012) che non prevede l'utilizzo del CSS, ma che prevede invece l'adeguamento dell'impianto ad alcune prescrizioni, rispetto alle quali la stessa società al momento non risulta abbia adempiuto. Inoltre, in merito al progetto relativo all'utilizzo del CSS presso la Centrale Edipower, allo stato la Regione Puglia si è espressa negativamente con parere del proprio comitato tecnico VIA, anche acquisendo il parere sfavorevole di ARPA Puglia.

Lo scenario previsto dal proponente risulta dunque non attendibile e inconferente ai fini del procedimento in esame.

3) Valutazione delle alternative

Il proponente, in seguito ad esplicita richiesta dell'Ufficio procedente, ha prodotto una valutazione comparativa tra la localizzazione proposta nel progetto e quella suggerita dal Consorzio ASI nel proprio parere.

Tale valutazione non risulta appropriata sia con riferimento alla previsione dello scenario di utilizzo del CSS da parte di Edipower (allo stato non autorizzato e dunque non valutabile), sia con riferimento alla mancata valutazione della prossimità del sito prescelto (circa 500 m) dal Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa.

4) Piano di approvvigionamento

In sede di prima conferenza di Servizi (del 27/05/2014) è stato richiesto al proponente un piano di approvvigionamento dei rifiuti e un'analisi costi benefici supportata da un esame della sostenibilità economica dell'intervento.

Il Piano di approvvigionamento fornito dal proponente (Allegato A elaborato del 06/06/2014) effettua solamente una stima basata sui dati contenuti nel PRGRU, stimando che il quantitativo in ingresso di circa 95.000 t/anno tra CSS primario e altri materiali residuali dal trattamento di RSU per la produzione di circa 75.000 t/anno di Ecoergite risulta disponibile in Regione, ove vi saranno 375.000 t/anno (senza considerare le quantità degli scarti dei recuperi) di cui circa 50.000 t prodotte nella provincia di Brindisi, senza alcun ulteriore dettaglio sulla effettiva disponibilità e provenienza dei suddetti quantitativi, né stime connesse alle effettive percorrenze dei mezzi di trasporto del materiale in ingresso e in uscita (30 mezzi/giorno complessivi). Tutte le stime effettuate dal proponente sono generiche e non consentono una valutazione di dettaglio degli effetti indotti a scala locale.

5) Scarichi idrici

In relazione alle diverse previsioni progettuali di utilizzo/scarico delle acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia (che dopo il trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione confluiscono con le acque provenienti dalle coperture/tetti in una vasca per poi essere utilizzate anche per l'irrigazione manuale delle aree verdi, oppure scaricate, previo passaggio in

pozzetto di campionamento e controllo, nella rete meteorica esistente di Edipower) non viene fornito alcun dettaglio circa il rispetto dei limiti di emissione negli scarichi idrici previsti, a seconda del recapito finale, dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 185/2003 e R.R. n. 26/2013.

6) Assenza di un'analisi costi benefici e della sostenibilità economica dell'intervento

Il proponente sostiene di non essere tenuto ad effettuare un'analisi costi benefici e a dimostrare la sostenibilità economica dell'intervento, non trattandosi di un'opera pubblica e rientrando tali valutazioni nel rischio d'impresa.

Tuttavia ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. f) della L.R. 11/01 e s.m.i. lo SIA relativo ai progetti di opere e interventi deve contenere i risultati dell'analisi economica di costi e benefici.

Tale aspetto è ritenuto rilevante anche in relazione alla tipologia di rifiuti da gestire, derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani, i quali sono sottoposti al sistema di tariffazione generale e per i quali deve essere garantita la completa copertura dei costi dell'intero sistema.

7) Mancata restituzione agli usi legittimi dell'area

Il procedimento per l'approvazione del progetto di bonifica con la restituzione agli usi legittimi dell'area allo stato dei lavori della Conferenza non risultava completato.

In relazione alla nota trasmessa da Edipower al MATTM con pec del 30/01/2015 e al parere rilasciato da quest'ultimo con nota prot. 1949/STA del 16/02/2015 si prende atto di quanto in essa riportato ma si evidenzia che l'Ufficio procedente non ritiene applicabile la previsione di cui al comma 7 dell'art. 34 del D.L.133/2014 (convertito con L. 164/2014) e s.m.i. all'impianto proposto da A2A, in quanto lo stesso non è un *intervento o opera richiesto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*, non è un *intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative*, non è un'opera lineare necessaria per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e non è neppure un'opera lineare di pubblico interesse.

Inoltre, nello stesso parere del MATTM, vengono fatte salve le determinazioni della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, che non ha competenza sul procedimento in esame, ma soltanto sul procedimento che riguarda il progetto proposto dalla società Edipower, e che allo stato non risulta si sia ancora espresso in merito.

Si evidenzia comunque che con nota prot. 4883 del 20/04/2015 il MATTM ha trasmesso il Decreto prot. 123/STA del 09/04/2015 di approvazione del "Progetto unitario di bonifica suoli e acque di falda" trasmesso dalla Edipower spa i cui lavori dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla notifica del Decreto e concludersi nei tempi stabiliti nel progetto stesso. Il termine dei lavori di bonifica sarà certificato dalla Provincia ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al seguito del quale sarà rilasciata dal Ministero la piena restituzione agli usi legittimi del sito bonificato.

Pertanto, per tutte le motivazioni sopra riportate e per i pareri negativi espressi dal Consorzio Asi, dal Comune di Brindisi e dall'ARPA Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che lo scrivente Ufficio adatterà formale provvedimento di giudizio non favorevole di compatibilità ambientale e di non accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alla domanda presentata dal soggetto proponente con nota nota prot. 18831 del 26/03/2014.

Ai sensi del menzionato art. 10 bis, codesta Società ha diritto di trasmettere per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicitiva, entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Decorso tale termine, l'Ufficio scrivente provvederà all'emanazione dei provvedimenti definitivi.

Tutta la documentazione innanzi richiamata ed in particolare i pareri espressi dai diversi Enti sono visionabili sul sito della Provincia di Brindisi e qui si danno per integralmente riportati per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Epifani', written in a cursive style.